



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 31 del 12/11/2019

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLA BIGENITORIALITA' E APPROVAZIONE REGOLAMENTO (REL.SINDACO)

L'anno duemiladiciannove, addì dodici del mese di Novembre alle ore 19:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Avv. Malatesta Carlo Alberto il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
Malatesta Carlo Alberto	SI		Savazzi Massimo	SI	
Anghinoni Gabriele	SI		Bortolotti Manuela	SI	
Lungarotti Enrico	SI		Simonazzi Stefano	SI	
Castagna Gloria	SI		Raschilla' Stefania		SI
Cattafesta Alessia	SI		Mazzoni Alessandro	SI	
Tenca Antonio	SI		Nicoletti Denise	SI	
Canellini Damiano	SI				

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Sono presenti gli Assessori Esterni:

Partecipa Il Segretario comunale Dott.ssa Roberta Borghi

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLA BIGENITORIALITA' E APPROVAZIONE REGOLAMENTO (REL.SINDACO)

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'eventuale dibattito dei Consiglieri Comunali di cui al presente punto all'odg, è riportato nel verbale unico degli interventi di cui alla deliberazione C.C. n. 28 in seduta odierna.

PARTECIPA la dott.ssa Francesca Cerati, Vice Presidente dell'Associazione Bigenitori.

PREMESSO CHE per *Bigenitorialità* si intende "il principio etico in base al quale un bambino ha la legittima aspirazione ad un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio", sancito dalla Convenzione ONU sui diritti per l'Infanzia, adottata a New York nel 1989;

VISTA la convenzione sui Diritti per l'infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20.11.1989, la quale stabilisce all'art.9: "Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori.

DATO ATTO che tali principi sono stati recepiti dall'ordinamento giuridico del nostro Paese, con Legge di ratifica n.176/1991;

RICHIAMATA la L. n.54/2006 "*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*" che:

- Sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse;
- Introduce il principio di bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino, affinché possa continuare ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed a ricevere da ciascuno di essi cura, educazione ed istruzione, a prescindere dal rapporto di coppia;
- Elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;
- Prevede che, con l'affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino i propri diritti/doveri, esercitando entrambi la responsabilità genitoriale;
- Prevede altresì che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
- Estende la tutela educativa ed affettiva del bambino ai parenti con i quali ha diritto di mantenere un rapporto significativo.

VISTO l'art. 337 ter del Codice Civile il quale recita "il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale";



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

VALUTATO che i diritti dei figli di a fruire dell'apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori, con i quali intrattenere rapporti equilibrati e continuativi e dai quali essere accudito nella sua quotidianità, si configura, per effetto dei sopra ricordati principi della Costituzione e le prescrizioni del codice civile, come soggettivo, permanente e indisponibile, legato alla sua persona a prescindere dai rapporti tra genitore e genitore;

TENUTO CONTO, quindi, sulla base delle considerazioni di cui sopra, che con l'istituzione del Registro comunale della Bigenitorialità, l'Amministrazione Comunale intende applicare i principi previsti nelle normative internazionali e nazionali, sottolineando in modo particolare che ai doveri dei genitori di educare e prendersi cura della prole in egual misura, vada riconosciuto e agevolato il più possibile il diritto di entrambi di partecipare e conoscere di tutte le vicende che interessino la vita e l'educazione dei figli;

DATO ATTO che la L. 54/2006 ed il principio di Bigenitorialità non ha ancora trovato una totale e concreta applicazione nella quotidiana ordinarietà dei minori, con particolare riferimento all'ambito scolastico, come opportunamente evidenziato dalla Circolare MIUR n. 5336/2015;

RICHIAMATE le azioni amministrative contenute nella Circolare MIUR n. 5336/2015 atte ad incoraggiare, favorire e garantire l'esercizio del diritto/dovere di entrambe i genitori di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli, nonché di accedere alla documentazione scolastica ed alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche, concorrendo alla piena attuazione del principio di Bigenitorialità;

CONSIDERATO che il Comune di Marcaria promuove diverse iniziative atte a favorire l'attuazione del principio di Bigenitorialità;

TENUTO CONTO che l'istituzione di un Registro comunale della Bigenitorialità rappresenta uno strumento amministrativo che consentirà ad entrambe i genitori del minore di annotare la propria diversa domiciliazione, legandola al nominativo del figlio, in modo tale che le diverse Istituzioni, interessate a vario titolo del minore, possano conoscere i riferimenti di entrambe i genitori, rendendoli partecipi in misura equitativa di ogni comunicazione che lo riguarda;

VISTI altresì:

- L'art. 30 della Costituzione;
- L'art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'unione Europea. Diritti del minore;
- Gli art.1,4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 1.9.2005, "Serie Trattati Europei n.192";
- Circolare MIUR del 2 settembre 2015
- Protocollo spese straordinarie dei Tribunali

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile del Settore Affari Generali, Personale, Affari Legali, Servizi di Staff;

PRESO ATTO che il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DICHIARATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sul presente atto ai sensi dell'art. 8 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 9/3/2013;



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

PRESO ATTO che il Consigliere Capogruppo SIMONAZZI Stefano – lista #Marcaria2016 – propone due emendamenti alla proposta di deliberazione mediante i quali propone al Consiglio Comunale quanto segue:

EMENDAMENTO 1)

“Sostituire all’art. 1 “Istituzione del Registro della bigenitorialità” comma 2 del regolamento la dicitura “Il Registro della Bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa, al fine di consentire ad entrambi i genitori di annotare la propria diversa domiciliazione, legandola al nominativo del figlio residente nel comune”

con

“Il Registro della Bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa, al fine di consentire ad entrambi i genitori di annotare la propria diversa domiciliazione, per ricevere le comunicazioni riguardanti il figlio residente nel comune”.

EMENDAMENTO 2)

Togliere dall’art. 2 “Criteri per l’iscrizione al Registro” comma 1 del regolamento la dicitura “Con l’iscrizione del minore nel Registro, questi risulterà domiciliato presso le residenze di entrambe i genitori che verranno riportate nel registro”

Dopo breve discussione, Il Capogruppo SIMONAZZI Stefano chiede una breve sospensione della seduta e pertanto il Sindaco posta in votazione la sospensione della seduta, votata all'unanimità, la sospende.

La seduta viene ripresa.

Il Capogruppo Consigliere SIMONAZZI, comunica il ritiro di entrambi gli emendamenti;

Il SINDACO, pertanto, pone in votazione l'argomento posto in discussione all'odg;

CON VOTAZIONE palese, che ha dato il seguente esito:

- consiglieri presenti n. 13.
- consiglieri votanti n. 13.
- voti favorevoli n. 13.
- voti contrari nessuno.
- astenuti nessuno,

DELIBERA

1. **DI ISTITUIRE** nel Comune di Marcaria, il Registro della Bigenitorialità, nel quale anche uno solo dei genitori potrà chiedere che venga riportato il domicilio di entrambi ed al quale gli Enti ed Istituzioni potranno accedere per la trasmissione delle comunicazioni inerenti i minori, fermo restando che la residenza rimarrà unica, ai sensi dell'art.45 c.c.;
2. **DI APPROVARE** il “Regolamento Comunale per tenuta del Registro della Bigenitorialità”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con i relativi moduli funzionali alla gestione del Registro;



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

3. **DI ATTIVARE** iniziative e atti con gli Enti/Istituzioni, che a diverso titolo partecipano alla vita del minore, con particolare attenzione alle Scuole, funzionali a promuovere il rispetto del diritto del minore alla Bigenitorialità, nonché a concorrere agli adempimenti connessi e conseguenti al Registro Comunale della Bigenitorialità;
4. **DI DICHIARARE**, con separata votazione che ha dato il seguente esito:
- consiglieri presenti n. 13.
 - consiglieri votanti n. 13.
 - voti favorevoli n. 13.
 - voti contrari nessuno.
 - astenuti nessuno,
- il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

§§§

Allegati:

- Regolamento comunale per l'istituzione e la tenuta del registro della Bigenitorialità;
- Mod. a) istanza di iscrizione nel Registro della Bigenitorialità;
- Mod. b) istanza di attestazione dell'iscrizione nel Registro della Bigenitorialità;
- Mod. c) istanza di modifica dei dati di residenza nel Registro della Bigenitorialità;
- Mod. d) istanza di cancellazione dell'iscrizione dal Registro della Bigenitorialità.



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLA BIGENITORIALITA' E
 APPROVAZIONE REGOLAMENTO (REL.SINDACO)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Comune di Marcaria, li 04/11/2019

Il Responsabile
Nadia Stanga



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Avv. Malatesta Carlo Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Roberta Borghi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Prot. n. _____ Reg. Pubbl.

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 28/11/2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'Istruttore Delegato
Chiara Ottoni

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/12/2019

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

08/12/2019

L'Istruttore Delegato
Chiara Ottoni
